

# Relazione alla Camera dei Deputati

## Oggetto

Lera Straordinaria di Cinquecento  
tra Marinari ed Operaj delle Citi Marittime  
pel Servizio di Supplemento del Cariglio  
da Grecia e dei Cantieri dello Stato

Signori

L'apprestamento del Mariglio da Guerra rende necessaria la chiamata nel corso dell'anno di Cinquecento tra marinari, ed operaj delle Citi marittime per il Servizio di Supplemento tanto a bordo, quanto nei Cantieri dello Stato.

Per le circostanze non richiede di operare questo Lera straordinario in una sola volta, si procederebbe alla medesima per riprese a seconda delle esigenze.

In tal modo si vorrebbe evitare il più che è possibile gli impedimenti alla navigazione Mercantile, e cioè l'assai incerta, si otterrebbe una forte economia di soldamenti, particolarmente negli operaj, le quali non farebbero profi che al bisogno.

Comprende le basi sulle quali si vorrebbe ad effettuare la Lera di cui si tratta, il Progetto di Legge che il Ministro della Marina ha l'onore di presentare alla Camera, sollecitando la approvazione.

Or

# Progetto di Legge

## Articolo 1<sup>mo</sup>

Il Governo è autorizzato a fare una leva straordinaria di marinari, ed Operaj ( Juscritti Marittimi ) per il servizio de' Supplimenti del. tanaglio da Guerra, e de' Cantieri, la quale non ecceda in numero Cinguecento

## Articolo 2<sup>do</sup>

Questa Leva sarà operata nel corso dell'anno in una sol volta, ed in proporzione de' bisogni alle epoche che verranno fissate per l'uso reale, il quale stabilirà il numero degli uomini da levarsi, ed il loro ripartimento per ogni Direzione Marittima

## Articolo 3<sup>ro</sup>

Saranno operate le 1<sup>re</sup> Leve di Marinazioni del 6. febbrajo 1835, per la Leva principiera dalla Classe ultima inscritta, e questa sarà, se passerà di mano in mano alle altre Classi

N. 116.

Proy. di Legge  
presentato dal Ministero delle Finanze  
nella tornata del 10 Febb. 1857

---

Legge straordinaria di Finanze

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Sulla proposizione del Ministro della Marina  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Articolo Unico

È autorizzato il Ministro della Marina a presentare al Parlamento  
un Progetto di Legge per la leva straordinaria di Cinguecento tra-  
mariniari ed operaj delle Arti Marittime al servizio di Supplementi del-  
la Marina da Guerra, e dei Cantieri dello Stato

Fatto Torino li 11 Gennaio 1855.

*[Signature]*

*[Signature]*

10/11/1855

SESSIONE 1853-1854

N.º 146-A

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MARTELLI, ROSSI, TORELLI, RICCI, DELFINO,  
MARI, CAVALLINI**

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Marina

*nella tornata del 10 febbraio 1853.*

---

**Leva straordinaria di 300 marinari.**

---

Tornata del 24 febbraio 1855.

---

SIGNORI,

La legge che vi è ora presentata dal Ministro della Marina è troppo necessaria ed urgente perchè la vostra Commissione creda di non dovere esitare a proporre l'approvazione: essa però diede luogo ad alcune considerazioni che la Commissione si fece carico di esaminare, introducendo in pari tempo lievi modificazioni negli articoli 1 e 2 del progetto stesso.

Siffatte considerazioni si aggirarono sulla natura, e quantità dell'apprestamento della nostra squadra, che la Commissione desidererebbe corrispondesse pienamente ai bisogni che potranno occorrere alla nostra Armata di spedizione, e fosse convenientemente e dignitosamente rappresentata nelle acque del Mar Nero, e quantunque, a tenore del concluso Trattato, essa non sarà chiamata probabilmente a sostenere colle armi la lotta combattuta dalle due più potenti Nazioni marittime del mondo contro il comun nemico: ciò nulla di meno la prudenza richiede che i bastimenti destinati a comporre la divisata spedizione siano armati in modo da potere in ogni occorrenza prevenire qualunque sorpresa, e prendere altresì parte aggressiva dove circostanze straordinarie lo esigessero.

Ammissa questa convenienza, la vostra Commissione fu di unanime avviso che i legni anzidetti fossero, per quanto pos-

(146-Δ)

sibile, completamente allestiti, procurando così cosa gradevole anche agli ufficiali di marina, i quali in generale hanno una decisa ripugnanza ad essere imbarcati su bastimenti da trasporto.

Per i raggugli forniti dal Ministero della Marina, il divisato naviglio consterebbe di tre fregate e due corvette armate di tutto punto, e di due fregate a vela da trasporto, le quali ora in navigazione nell'America ed Inghilterra saranno avviate direttamente nel Mar Nero cariche di farine e carbon fossile per uso della flotta.

Abbenché il numero dei bastimenti anzi accennati non corrisponda esattamente a quello indicato dal Ministero della Marina nella tornata del 10 volgente mese, tuttavia la Commissione non ha creduto conveniente di fare eccezioni a questo riguardo, lasciandone l'intera responsabilità al Governo.

Uno fra i membri della Commissione propose in aggiunta al presente progetto di legge un articolo addizionale per cui fosse stabilito che il servizio da prestarsi dal Corpo di Marina le fosse computato come campagna di guerra: la maggioranza però, opinando essere di speciale competenza del Potere esecutivo una tale decisione, non ha creduto di potervi aderire. Essa però si associa pienamente alle intenzioni dal medesimo manifestate, parendogli giusto che siano ad essa accordati li stessi vantaggi che saranno concessi all'Armata di terra, perchè dividendo con essa i disagi ed i pericoli, saprà, occorrendo, secondarla con quell'energia e perizia di cui diede le più splendide prove in tutte le fazioni navali a cui prese parte.

Ciò premesso, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'adozione del presente progetto di legge.

ROSSI *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Il Governo è autorizzato a fare una leva straordinaria di marinari ed operai (inscritti marittimi) per il servizio di supplementi del naviglio da guerra, e dei cantieri, la quale non ecceda in complesso cinquecento.

~~Art. 2.~~

~~Questa leva sarà operata nel corso dell'anno~~ in una sol volta od in proporzione dei bisogni alle epoche che verranno fissate per Decreto Reale, il quale stabilirà il numero degli uomini da levarsi ed il loro ripartimento per ogni direzione marittima.

~~Art. 3.~~

Saranno osservate le Regie determinazioni del 6 febbraio 1850, però la leva principierà dalla classe ultima iscritta, e questa esaurita, si passerà di mano in mano alle altre classi.

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare una leva straordinaria di marinai ed operai (inscritti marittimi) la quale non ecceda in complesso cinquecento.

Art. 2.

Questa leva sarà operata nel corso dell'anno 1855 ~~per il~~  
~~modo come sotto.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella seduta del 26 gennaio 1855.  
Relatore*